

sito civile e religioso, osservate le rispettive disposizioni legislative e canoniche, ma prima vogliono in virtù di quest'atto stabilire i patti e le condizioni, che regolano dovranno la loro futura unione, dichiarando anzitutto di volere adottare il regime dotale, giusta come è permesso dal Codice Civile.

Cio posto la suddetta Giuseppa Fallo, volendo contribuire, al buon decoro e sostegno del suddetto futuro matrimonio, costituisce in dote alla futura sposa Giuseppina Puccio accettante, 1^o tanti oggetti di biancheria stimati da un perito scelto d'accordo del valore di lire tremila, con espressa dichiarazione che la stessa ne produce la vendita verso il futuro sposo, il quale fin d'ora si riconosce debitore del prezzo dato ed attribuito ai predetti oggetti di biancheria, che si riterranno introdotte nella casa maritale col fatto della celebrazione del prossimo matrimonio.

2^o la somma di lire cento in denaro effettivo, che lo stesso futuro sposo dichiara d'aver già ricevuto e ne rilascia ampia e valida quietanza.

3^o una casa a pianterreno, sita in Portofino, ora

Prone, confinante con casa di Valogero e Stu Frigio, con casa degli eredi di Equazio Puccio e con via Caupione, del valore, agli effetti della tassa di registro di lire cento notata nel catasto fabbricati di Portofino all'art. 1308 sotto nome di Puccio Pietro già Antonio seguita al n.° civico 11, coll'impugnabile di L. 10. 50.

Della suddetta casa a pianterreno, che va soggetta alla sola fidejussoria, la suddetta Giuseppina Puccio avrà la proprietà, il materiale possesso e godimento da oggi in poi e perpetuamente di unita a tutte le attinenze, dispendii ed accessori; perlocchè la dotante spogliandosi ne, ed investe e surroga la detta Giuseppina figlia, la quale si obbliga e per essa ne assume espresso obbligo il futuro sposo di pagare pure da oggi in poi la fidejussoria che riguarda. Questi promette e si obbliga di tenersi a ristare la superiore dote e di farne la restituzione quando ne sarà il caso, nei modi di legge, però la predetta futura sposa rinuncia all'ipoteca legale, che le spettava in garanzia della sua dote e perciò dispensa me Notaro d'accudista, liberandoci d'ogni

L. 100
L. 100

L. 200

L. 100
L. 100